



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Via Borgo dei Leoni, n. 28 – 44121 Ferrara

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAI CANALI CONSORZIALI

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 30 Novembre 2016

Art. 1

NORME GENERALI

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nell'attuazione dei propri fini istituzionali provvede alla distribuzione dell'acqua di derivazione in base alle dotazioni di cui è assegnatario per soddisfare le esigenze del comprensorio.

Il Consorzio distribuisce il quantitativo di acqua disponibile, in funzione delle possibilità di derivazione, secondo criteri di equità, tenuto conto delle necessità legate all'utilizzazione agricola.

Nessuna responsabilità può essere dunque ascritta all'Ente sia in ordine alla concreta disponibilità, sia in ordine alla continuità dell'erogazione irrigua.

Il Consorzio non risponde della qualità dell'acqua derivata e distribuita.

Art. 2

MODALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE E PRELIEVO

Il Consorzio distribuisce ai consorziati l'acqua di irrigazione, attraverso linee idrauliche specializzate e promiscue.

Spettano al personale specificamente addetto le manovre di paratoie e di qualunque manufatto presente sulle linee consorziali per regolare il prelievo e la distribuzione dell'acqua.

Le esigenze di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo dovranno sempre essere preventivamente segnalate al Consorzio, con sufficiente anticipo, al fine di consentire una corretta organizzazione della distribuzione dell'acqua stessa.

Nel caso in cui i consorziati intendano realizzare colture caratterizzate da particolari esigenze di pratica irrigua, dovranno presentare tempestiva richiesta agli uffici consorziali, i quali si esprimeranno in merito alle effettive possibilità dell'alimentazione irrigua richiesta.

L'invaso della **RETE PROMISCUA** avverrà secondo le necessità manifestate al Consorzio dagli utenti, tenuto conto delle contingenti possibilità operative, delle esigenze dell'attività di scolo al fine di mantenere accettabili livelli di sicurezza idraulica e compatibilmente con le ordinarie attività di lavorazione e di raccolta dei prodotti nei fondi contermini.

I canali della rete promiscua saranno invasati fino ad una quota di irrigazione fissata dal Consorzio.

Qualora per l'utente dovesse rendersi necessario un ulteriore sollevamento dell'acqua, lo stesso dovrà provvedervi con mezzi propri; i singoli prelievi di acqua dovranno

comunque avvenire in modo tale da non danneggiare, a giudizio del Consorzio, gli altri utenti interessati.

Le attrezzature utilizzate per il prelievo non dovranno in alcun caso compromettere la possibilità di transito lungo le marezzane.

L'invaso della **RETE IRRIGUA SPECIALIZZATA** avverrà secondo le necessità e compatibilmente con le sue effettive caratteristiche tecniche operative.

Il prelievo irriguo dalle linee specializzate (irrigatori, distributori, canali di gronda) dovrà avvenire esclusivamente mediante strutture o manufatti fissi gestiti dal personale consorziale.

E' fatto assoluto divieto di uso di pompe e sifoni mobili, che compromettano la corretta gestione delle linee ed il mantenimento delle quote di carico.

Tutte le richieste di appostamento di manufatti fissi di derivazione sulle linee consorziali dovranno essere preventivamente esaminate dagli Uffici competenti ed autorizzate mediante rilascio di formale concessione.

Art. 3

LIMITAZIONE DEI CONSUMI

Gli utenti dovranno limitare i consumi di acqua in funzione delle effettive esigenze delle colture, evitando sprechi della risorsa.

In particolare dovranno essere evitati scarichi continui di acqua nella rete di scolo in concomitanza con i prelievi irrigui.

Art. 4

TURNAZIONI

Il Consorzio si riserva la facoltà, durante la stagione irrigua, di stabilire - tenuto conto delle risorse idriche disponibili - turni di approvvigionamento dell'acqua o altre forme di limitazione dei prelievi, a cui i consorziati dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 5

DANNI E RESPONSABILITÀ

Qualsiasi manomissione o danneggiamento arrecato ai manufatti, opere, pertinenze e impianti consorziali sarà perseguito a termini delle vigenti leggi.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al Consorzio per qualsiasi effetto derivante dalle suddette eventuali manomissioni, né per danni arrecati a terzi per cause

riconducibili ad una non corretta gestione della pratica irrigua da parte degli utenti o per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 6

DURATA DELL' ATTIVITA' IRRIGUA

La stagione irrigua per i normali ordinamenti colturali è di norma compresa tra il 21 aprile ed il 30 settembre, salvo diverse determinazioni che saranno assunte con proprio provvedimento da parte del Comitato Amministrativo a fronte di particolari condizioni climatiche.

Restano esclusi dalle limitazioni temporali di cui al 1° comma i piccoli usi agricoli, salvo che questi non comportino significativi oneri di gestione per il Consorzio o l'attivazione del regime irriguo delle canalizzazioni interessate, anche soltanto per brevi tratti.

La richiesta dell'attività di irrigazione o il suo prolungamento, rispetto al periodo indicato al comma 1°, comporterà per il richiedente una integrazione del contributo irriguo, come indicato al successivo art.7.

Art. 7

IRRIGAZIONI AL DI FUORI DELLA STAGIONE IRRIGUA

Qualora le Aziende agricole intendano procedere ad irrigazioni in date poste al di fuori del periodo della stagione irrigua, così come stabilito al precedente art. 6, esclusi i casi di bacini di risaia di cui al successivo art. 11, dovranno presentare apposita domanda, completa della durata presunta dell'attività, entro la fine del mese di febbraio per l'irrigazione anticipata ed entro la seconda decade del mese di settembre per l'irrigazione posticipata, al fine di agevolare il Consorzio nella programmazione delle misure gestionali necessarie; l'accoglimento della domanda resta subordinato alla disponibilità idrica, allo stato di manutenzione delle reti di distribuzione interessate, all'economicità della gestione, nonché alle necessità di salvaguardia delle prioritarie esigenze di scolo delle zone interessate.

La domanda potrà essere presentata dal proprietario, oppure da parte di un conduttore che sia proprietario di altri beni immobili nel comprensorio consorziale, oppure ancora da un conduttore non consorziato, controfirmata dal proprietario a garanzia del pagamento del tributo.

Qualora, a seguito della domanda, il richiedente proceda effettivamente all'irrigazione anticipata o posticipata, dovrà corrispondere un contributo di servizio, calcolato applicando un importo unitario per ogni ettaro effettivamente irrigato e per ogni decade di anticipo o di posticipo effettivo; l'importo del contributo unitario sarà stabilito dal Comitato Amministrativo, che potrà eventualmente differenziarlo fra le decadi, sia in anticipo, sia in posticipo e che potrà prevedere di riferirlo ad ettari interi.

Qualora invece, a seguito della domanda, il richiedente non proceda all'irrigazione anticipata o posticipata, o vi proceda diversamente da quanto indicato nella domanda, dovrà comunque corrispondere un contributo base di servizio, calcolato applicando un importo base unitario per ogni ettaro e per ogni decade di anticipo o di posticipo per i quali, pur avendoli indicati nella domanda, non ha invece effettivamente proceduto all'irrigazione; l'importo del contributo base unitario sarà stabilito dal Comitato Amministrativo, che potrà eventualmente differenziarlo fra le decadi, sia in anticipo, sia in posticipo e che potrà prevedere di riferirlo ad ettari interi.

Alle superfici per le quali si procede alla misura dell'acqua effettivamente derivata si applica il solo contributo base di servizio.

Dal conteggio delle decadi di anticipo e posticipo vanno in ogni caso escluse quelle rispettivamente iniziali e finali per le quali il Consorzio non avesse reso disponibile la risorsa idrica.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre i termini previsti, ma prima di procedere alle irrigazioni, all'importo del contributo di servizio dovuto sarà applicata una maggiorazione la cui entità sarà stabilita dal Comitato Amministrativo.

Nel caso invece in cui l'utente irrighi al di fuori della stagione irrigua senza aver presentato la prescritta domanda, all'importo del contributo di servizio dovuto sarà applicata una maggiorazione del 100%, con riferimento a quanto effettivamente constatato.

La stessa maggiorazione del 100% sarà applicata alle superfici effettivamente irrigate che risultino in eccedenza rispetto a quelle dichiarate nella domanda.

Art. 8

CONSUMO IRRIGUO IN APPLICAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA

Il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prevede che ad ogni azienda sia attribuito un consumo di acqua irrigua e ne definisce le modalità di attribuzione.

Per i Distretti irrigui all'interno dei quali il consumo aziendale è misurato, questo consumo attribuito sarà dato dalle misurazioni stesse, riferibili normalmente ad aree costituite da più particelle.

Diversamente, per i Distretti irrigui per i quali non si dispone della misura dell'acqua consegnata alle singole utenze, si procederà alla stima dei consumi aziendali secondo le modalità previste dal Piano di Classifica. In particolare esso prevede la definizione di una Tabella nella quale le colture sono distinte in irrigue e non irrigue; per ognuna è stabilito un volume standard per ettaro, diversificato per zona irrigua; alle colture, rilevate dal Consorzio con i metodi più aggiornati disponibili, vengono attribuiti i consumi standard tabellari per giungere alla stima del consumo di acqua irrigua.

Per i Distretti irrigui in cui sono presenti sia aree per le quali il consumo aziendale viene misurato, sia aree per le quali non è possibile disporre della misura e si ricorre pertanto alla stima dei consumi aziendali nei modi sopra descritti, si procederà separatamente secondo le modalità previste dal Piano di Classifica.

Il Piano suddetto al punto 4) del Capitolo 6.10, relativo alla parte a consumo del Beneficio di diponibilità e regolazione idrica, prevede testualmente che "altre correzioni (fino anche all'azzeramento, se del caso) dei volumi stimati saranno eventualmente introdotte sulla base di quanto sarà previsto al riguardo (per es. a seguito di domanda/dichiarazione o con forme specifiche di rilevazione) dal successivo Regolamento di Derivazione a fini irrigui; tale Regolamento potrà anche attribuire alle aziende interessate oneri aggiuntivi legati a specifiche attività gestionali richieste al Consorzio".

Art. 9

CORREZIONE DEI CONSUMI STIMATI

Qualora l'Azienda agricola intenda procedere diversamente da quanto previsto in Tabella, ovvero non irrigare colture tipicamente irrigue, oppure irrigare colture tipicamente non irrigue, ciò dovrà risultare da espressa richiesta.

Le richieste dovranno essere inoltrate dal proprietario e dovranno comprendere l'autorizzazione al personale consorziale ad accedere autonomamente alle aree indicate, affinché sia possibile provvedere a controlli e/o verifiche.

Non irrigazione di colture classificate come irrigue

- a) Potrà essere chiesto annualmente che non venga attribuito a determinate colture il consumo standard tabellare e che ad esse non sia pertanto applicato il

contributo relativo alla parte a consumo del beneficio di disponibilità e regolazione idrica.

La domanda, che dovrà indicare gli estremi catastali delle aree nelle quali sono presenti colture classificate come irrigue, ma che l'Azienda agricola intende non irrigare, deve essere presentata entro il 31 maggio, salvo diversa deliberazione del Comitato Amministrativo.

In caso di non conformità delle richieste rispetto a quanto sarà effettivamente accertato dal Consorzio, sarà applicata una maggiorazione per ettaro irrigato il cui importo sarà definito dal Comitato Amministrativo.

Non si procederà all'annullamento del contributo a consumo per porzioni di terreno nelle quali sia presente la stessa coltura.

Non si procederà all'annullamento del contributo a consumo per porzioni di terreno contigue a canali consorziali dominanti o a linee private invasate, qualora l'Azienda attui manovre finalizzate a trattenere l'acqua o a limitarne il deflusso.

- b) Qualora l'Azienda agricola riveda le proprie intenzioni (intenda cioè irrigare colture che in precedenza aveva dichiarato di non voler irrigare), prima di procedere il proprietario dovrà comunicare le modifiche alla precedente domanda, indicando le particelle interessate. Tale modifica determina il pagamento di un contributo per ettaro irrigato il cui importo sarà definito dal Comitato Amministrativo.
- c) Qualora l'Azienda agricola provveda ad irrigare colture, classificate in Tabella come irrigue, utilizzando esclusivamente acque non riconducibili all'attività del Consorzio, ma rese disponibili da altre fonti (ad esempio da pozzi o da alvei non consorziali), il proprietario potrà comunicarlo al Consorzio chiedendo che a tali colture non vengano attribuiti i consumi tabellari. La richiesta avrà valenza fino ad eventuale modifica della stessa, che l'interessato avrà cura di presentare tempestivamente.
- d) Qualora si verificano eventi particolari (per esempio: danni a strutture di distribuzione consorziale) o eccezionali (per esempio: calamità atmosferiche) il Comitato Amministrativo potrà adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto per i tempi di presentazione delle richieste di annullamento del contributo a consumo o provvedere d'ufficio all'applicazione di contribuzioni parziali o annullamenti totali.

Irrigazione di colture classificate come non irrigue

Qualora l'Azienda agricola intenda irrigare colture classificate invece come non irrigue, il proprietario dovrà farne richiesta prima di procedere effettivamente, indicando gli estremi catastali delle aree; a tali colture saranno attribuiti i consumi appositamente indicati dalla Tabella per colture altrimenti non irrigue. In caso di non conformità o di mancanza della suddetta richiesta rispetto a quanto sarà effettivamente accertato, sarà applicata una maggiorazione del 100% del contributo determinato per l'anno di riferimento.

Art. 10

RIPARTO DEI VOLUMI D'ACQUA EROGATA DA PRESE COMUNI

Nel caso una presa consorziale, presso la quale si provveda alla misurazione del volume erogato, sia al servizio di più Aziende agricole, il volume misurato sarà ripartito sulla base delle colture praticate da ogni utente proporzionalmente al consumo attribuito in Tabella; per la coltura del Riso si calcolerà il volume erogato in base alle manovre richieste dal risicoltore ed eseguite dal personale Consorziale.

Nel caso in cui una presa consorziale, presso la quale si provveda alla misurazione del volume erogato, sia al servizio di più Aziende e la stessa presa alimenti una canalizzazione privata nella quale siano poste altre prese private, al servizio di uno o più utenti, manovrate da personale consorziale, il volume sarà così ripartito:

- a) il volume misurato alla presa privata sarà attribuito alla ditta utilizzatrice, qualora unica, oppure, nel caso di più ditte, con i criteri di proporzionalità indicati al primo paragrafo;
- b) la differenza tra quanto erogato alla presa consorziale e la sommatoria dell'erogato alle prese private, sarà ridistribuita ad ogni presa privata in proporzione al volume erogato da ciascuna di esse.

Saranno accettati anche riparti diversi da quanto calcolato dal Consorzio qualora essi siano proposti e sottoscritti da tutte le Aziende servite dalla presa comune.

Art. 11

BACINI DI RISAIA

Bacini di risaia, permanenti o temporanei, autorizzati e presenti all'interno dei distretti irrigui del comprensorio, hanno la necessità di essere alimentati in misura consistente, e

più volte durante la stagione irrigua, con acqua di derivazione messa a disposizione dal Consorzio; acqua che in gran parte viene poi scaricata nella rete consorziale.

La realizzazione di nuovi bacini di risaia e/o la modifica di bacini esistenti, ai sensi delle norme vigenti, dovrà essere autorizzata dal Consorzio, anche al fine di assicurare una corretta gestione del servizio.

La richiesta di autorizzazione sarà corredata da una planimetria nella quale dovranno essere individuati gli appezzamenti interessati, le superfici da sommergere, il condotto di alimentazione ed il canale consorziale che riceverà le acque di scarico, conformemente alle prescrizioni allegate al presente Regolamento.

In relazione al tipo di prelievo ed alla canalizzazione utilizzata si classificano le seguenti categorie di risaie:

Categoria	Modalità di prelievo e rete distributiva
1	Derivazione a gravità da canalizzazioni irrigue
2	Derivazione da canalizzazioni irrigue con sollevamento a cura dell'Azienda
3	Derivazione a gravità da canalizzazioni promiscue
4	Derivazione da canalizzazioni promiscue con sollevamento a cura dell'Azienda
5	Derivazioni dirette da corsi d'acqua non consorziali

Il Piano di Classifica del Comprensorio per il riparto dei contributi consortili al punto 4) del Capitolo 6.10, relativo alla parte a consumo del Beneficio di disponibilità e regolazione idrica, prevede in particolare che il Regolamento di Derivazione a fini irrigui "potrà anche attribuire alle aziende interessate oneri aggiuntivi legati a specifiche attività gestionali richieste al Consorzio".

Conformemente a tale previsione, ai bacini di risaia, in ragione delle particolari esigenze gestionali che il Consorzio deve affrontare (elevato numero di manovre alle prese da parte del personale consorziale; necessità di provvedere in anticipo, rispetto alle altre colture, alla fornitura di elevati volumi d'acqua unitari, a prescindere dalle condizioni meteo; tempi di invaso concentrati; necessità di provvedere al sollevamento meccanico degli scarichi di risaia), viene attribuito uno specifico onere aggiuntivo, per ogni ettaro interessato e per ogni modalità di prelievo e rete distributiva, che sarà definito dal Comitato Amministrativo.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere presentata al Consorzio domanda per la fornitura annuale di acqua alla risaia. La domanda potrà essere presentata dal proprietario, oppure da parte di un conduttore che sia proprietario di altri beni immobili nel comprensorio consorziale, oppure ancora da un conduttore non consorziato, controfirmata dal proprietario a garanzia del pagamento del tributo.

La presentazione della domanda di bacino di risaia e la sua accettazione rendono superflua la presentazione della domanda per irrigazione al di fuori della stagione irrigua di cui al precedente art. 7; l'onere aggiuntivo per ettaro sopra introdotto terrà conto anche dell'eventuale anticipo e/o posticipo dell'alimentazione d'acqua fornita dal Consorzio al bacino di risaia.

L'accettazione della domanda resta subordinata alla possibilità tecnica di fornire l'acqua necessaria, nonché alla verifica che i bacini a risaia risultino dotati dei presidi atti ad assicurare il perfetto contenimento delle acque; qualora la domanda non possa essere accolta, il Consorzio ne darà comunicazione all'Azienda richiedente.

Non saranno accettate domande di Aziende che risultino morose nei confronti del Consorzio.

Qualora le richieste eccedano la disponibilità di acqua, il Consorzio si riserva la facoltà di indicare la superficie che può essere servita regolarmente; saranno considerati prioritari i terreni anomali.

Alle domande di bacini a risaia pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato e per le quali sia ugualmente possibile provvedere alla fornitura irrigua, verrà applicata una maggiorazione del 25% del contributo specifico a superficie.

Nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento, la superficie investita a risaia risulti superiore del 10% a quella dichiarata dall'interessato, verrà applicata alla superficie eccedente, rispetto a quella dichiarata, una maggiorazione del 25% del contributo specifico a superficie.

Per superficie di bacino a risaia si intende l'area effettivamente interessata dalla coltura.

Come per le altre colture, anche per la risaia, il volume d'acqua fornito sarà misurato (ove possibile) oppure stimato, utilizzando i corrispondenti valori di Tabella.

In caso di prelievo tramite sollevamento meccanico a cura dell'Azienda, al volume indicato in Tabella sarà applicata una riduzione del 30%.

A ciascun bacino di risaia sarà comunque attribuito il valore di consumo minimo indicato in Tabella, anche quando il volume misurato risultasse minore del suddetto valore

minimo: questa condizione infatti rivela inequivocabilmente la presenza di alimentazioni integrative non misurabili.

Alle risaie che appartengono alla sopra definita categoria 5, dotate cioè di derivazioni dirette da corsi d'acqua non consorziali, ma il cui scarico affluisce alla rete consorziale, non sarà attribuito alcun consumo.

Le manovre di sommersione dovranno essere concordate preventivamente col personale di zona addetto alla derivazione, con riguardo sia alla data del loro inizio, sia alla durata complessiva dell'operazione.

Gli utenti dovranno prestare particolare attenzione alla modulazione degli scarichi d'acqua dai bacini a risaia, specie in occasione di intense precipitazioni, per non aggravare i fenomeni di piena nella rete consortile. Il Consorzio si riserva peraltro la facoltà di vietare lo scarico nei canali consorziali delle acque accumulate nei bacini o di modularlo, a suo insindacabile giudizio, in funzione delle condizioni idrauliche del canale ricevente.

Art. 12

IMPIANTI PLUVIRRIGUI

All'interno dei distretti irrigui del comprensorio sono presenti impianti pluvirrigui ad alta e bassa pressione, gestiti dal Consorzio.

Impianti con distribuzione ad alta pressione

Il sistema di distribuzione irrigua ad alta pressione è costituito da stazioni di pompaggio con mandata ad alta pressione, dalle quali si dirama una rete di condotte a cui sono connessi idranti di consegna aziendali.

L'erogazione di acqua irrigua avviene attraverso un contatore posto tra l'idrante di consegna e l'impianto di distribuzione aziendale.

L'utilizzo dell'acqua comporta la presentazione al Consorzio di una domanda da parte del proprietario, oppure da parte di un conduttore che sia proprietario di altri beni immobili nel comprensorio consorziale, oppure ancora da un conduttore non consorziato, controfirmata dal proprietario a garanzia del pagamento del tributo.

Non saranno accettate domande di Aziende che risultino morose nei confronti del Consorzio.

Il volume derivato sarà desunto dalle letture dei contatori all'inizio e al termine della stagione irrigua, che verranno riportate sull'apposito modulo e sottoscritte sia dall'utente, sia dal personale consorziale.

L'attribuzione dei consumi ad ogni utente avviene applicando ai volumi rilevati dalle letture dei contatori aziendali le correzioni derivanti dalla ripartizione della differenza risultante dal confronto con le letture del contatore della stazione di pompaggio dominante; la ripartizione della differenza avverrà, per ogni stazione, proporzionalmente ai volumi rilevati da ogni contatore aziendale.

Le esigenze irrigue dovranno essere preventivamente comunicate e concordate col personale consorziale addetto; qualora le richieste siano superiori alle potenzialità dell'impianto, il Consorzio disporrà le turnazioni necessarie.

E' vietato il prelievo forzato dagli idranti quando ciò induca una riduzione delle pressioni di esercizio della rete tubata consorziale.

Il Piano di Classifica del Comprensorio per il riparto dei contributi consortili al punto 4) del Capitolo 6.10, relativo alla parte a consumo del Beneficio di diponibilità e regolazione idrica, prevede in particolare che il Regolamento di Derivazione a fini irrigui "potrà anche attribuire alle aziende interessate oneri aggiuntivi legati a specifiche attività gestionali richieste al Consorzio".

Conformemente a tale previsione, agli impianti pluvirrigui ad alta pressione, in ragione delle particolari esigenze gestionali e dei rilevanti oneri energetici che il Consorzio deve affrontare, viene attribuito un contributo aggiuntivo proporzionale al volume derivato, che sarà definito dal Comitato Amministrativo.

Impianti con distribuzione a bassa pressione

Il sistema di distribuzione irrigua a bassa pressione è costituito da stazioni di pompaggio con mandata a bassa pressione, dalle quali si dirama una rete di condotte a cui sono connessi idranti di consegna aziendali.

L'utilizzo dell'acqua da tali impianti non comporta la presentazione al Consorzio di alcuna domanda.

L'attribuzione dei consumi, in mancanza di rilevazioni tramite sistemi di misura aziendali, avverrà attraverso stime effettuate secondo le modalità previste dal Piano di Classifica.

Le esigenze irrigue dovranno essere preventivamente comunicate e concordate col personale consorziale addetto; qualora le richieste siano superiori alle potenzialità dell'impianto, il Consorzio disporrà le turnazioni necessarie.

E' vietato il prelievo forzato dagli idranti quando ciò induca una riduzione delle pressioni di esercizio della rete tubata consorziale.

Il Piano di Classifica del Comprensorio per il riparto dei contributi consortili al punto 4) del Capitolo 6.10, relativo alla parte a consumo del Beneficio di disponibilità e regolazione idrica, prevede in particolare che il Regolamento di Derivazione a fini irrigui “potrà anche attribuire alle aziende interessate oneri aggiuntivi legati a specifiche attività gestionali richieste al Consorzio”.

Conformemente a tale previsione, agli impianti pluvirrigui a bassa pressione, in ragione delle particolari esigenze gestionali e degli oneri energetici che il Consorzio deve affrontare, viene attribuito un contributo aggiuntivo proporzionale al volume derivato, che sarà definito dal Comitato Amministrativo.

Art. 13

BACINI

Altri bacini, permanenti o temporanei, autorizzati e presenti all'interno dei distretti irrigui del comprensorio (allevamenti ittici, pesche sportive, laghetti ricreativi, oasi naturalistiche, bacini di caccia, ecc.) possono avere la necessità di essere alimentati con acqua di derivazione messa a disposizione dal Consorzio.

La realizzazione di nuovi bacini e/o la modifica di bacini esistenti dovrà essere autorizzata dal Consorzio ai sensi delle norme vigenti.

La richiesta di autorizzazione sarà corredata da una planimetria nella quale dovranno essere individuati gli appezzamenti interessati, le superfici da destinare a bacino, il condotto di alimentazione ed il canale consorziale che riceverà le acque di scarico, conformemente alle prescrizioni allegate al presente Regolamento.

L'utilizzo dell'acqua comporta la presentazione al Consorzio entro il 15 maggio di ogni anno di una domanda da parte del proprietario, oppure da parte di un conduttore che sia proprietario di altri beni immobili nel comprensorio consorziale, oppure ancora da un conduttore non consorziato, controfirmata dal proprietario a garanzia del pagamento del tributo.

Non saranno accettate domande di Aziende che risultino morose nei confronti del Consorzio.

L'attribuzione dei consumi, in mancanza di rilevazioni tramite sistemi di misura consorziali o aziendali, avverrà attraverso stime effettuate secondo le modalità previste dal Piano di Classifica: il volume immesso sarà attribuito sulla base della superficie dello specchio d'acqua e dei consumi unitari annui indicati in Tabella.

Eventuali sistemi di misura potranno essere installati, previo parere favorevole del Consorzio, a spese del richiedente.

Nessun consumo di acqua irrigua sarà attribuito ai bacini utilizzati per l'invaso temporaneo di acque già derivate e destinate alle irrigazioni aziendali o all'accumulo di acque di scolo, nonché comunque ai bacini di dimensioni inferiori a 2.000 m².

Art. 14

FATTISPECIE PARTICOLARI

Qualora emergessero diverse fattispecie, non regolate dal presente Regolamento, esse saranno sottoposte al Comitato Amministrativo ed eventualmente disciplinate con apposito provvedimento.

Art. 15

SANZIONI

Le inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente regolamento saranno perseguite a termini di legge, con particolare riferimento agli artt. 132 e seguenti del Regolamento di polizia idraulica R.D. 8/5/1904 n.368, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni provocati anche a terzi.


PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI BACINI

Confinanti con canali di scolo


In parallelo ai canali e tra il ciglio di questi e l'argine di risaia o bacino, dovrà essere lasciata una striscia di terreno (marezzana) di larghezza minima compresa tra 4 e 5 metri, in funzione delle caratteristiche del terreno e del canale consorziale.

Dette strisce di terreno dovranno essere compianate adeguatamente, al fine di consentire la buona agibilità ai mezzi d'opera e al personale consorziale.

L'argine perimetrale di risaia o bacino, da realizzarsi oltre la striscia di cui sopra, dovrà avere una larghezza minima in sommità di 3 metri (disegno A).




Qualora la marezzana si trovi o venga a trovarsi alla stessa quota dell'argine, essa dovrà avere una larghezza minima di 6 metri (disegno B).




Confinanti con canali di irrigazione

Le prescrizioni per la realizzazione di bacini in confine con canali irrigui sono diversificati a seconda della tipologia del canale consorziale.

Qualora il canale irriguo consorziale sia arginato (disegno C), fra l'argine del canale e il bacino dovrà essere costruita una sottobanca, di larghezza non inferiore a 4,00 metri, con terreno ben costipato e pareggiato, al fine di rendere possibile il transito dei mezzi d'opera e del personale consorziale; l'argine perimetrale dovrà presentare in sommità una larghezza non inferiore a 3 metri.




Qualora il canale consorziale non sia arginato e non sia quindi dominante rispetto al piano di campagna (disegno D), dovrà essere rispettato il fosso di guardia, con divieto di appoggio degli argini, o sottobanche, al condotto consorziale. E' vietato utilizzare il fosso di guardia come linea di carico e scarico dell'acqua di invaso dei bacini.



Prelievo da canali promiscui - Sollevamento diretto

Nel caso di sollevamento diretto da canali consorziali interrati è necessario realizzare una derivazione tubata con immissione in apposito pozzetto posto ad una distanza minima di 4 metri dal ciglio canale e alla messa in opera di protezioni di sponda adeguate (disegno E).



Altre prescrizioni

In corrispondenza dei manufatti di scarico dei bacini nella rete consorziale, è necessaria la realizzazione di adeguate protezioni di sponda.

Il Consorzio può prescrivere, a suo insindacabile giudizio, in ragione delle caratteristiche dei terreni o per altre ragioni, ulteriori o diversi accorgimenti tecnici quali, ad esempio: la diaframmatatura degli argini perimetrali, il rivestimento della sponda opposta a quella di scarico e/o carico, ecc.